



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE	Dott Antonio Ferretti
SETTORE	Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio
UFFICIO	Settore 4 - Lavori pubblici - Edilizia pubblica - Urbanistica - Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 413 DEL 04/05/2022

Proposta n° 467 del 03/05/2022

Oggetto: CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MATTEOTTI AL SIG. MOSCA ANGELUCCI LUIGI PER CONDUZIONE CHIOSCO, GIA' REALIZZATO, ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
Di Pasquale Silvana

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ferretti Antonio

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Premesso che, nelle more dell'approvazione definitiva del bilancio annuale 2022, con Delibera di Giunta Comunale, esecutiva, n°44 del 29/03/2022 sono state effettuate le assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso altresì che:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- il Comune di Avezzano, in esecuzione alla delibera della Giunta Comunale n. 249 del 24/07/2013, ha sottoscritto con il sig. Mosca Angelucci Luigi, nato a Luco dei Marsi (AQ) il 15/11/1957 ed ivi residente in via Emilia n. 16 C.F. MSCLGU57S15E723H, l'atto di concessione n. 77/V del 23/02/2015 per una porzione di suolo pubblico (mq 25) in Piazza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- l'art.3 dell'atto suddetto prevede: “ La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) a far data dal 02/01/2012. Per i rinnovi successivi si terrà conto dell'art. 21 comma 7) del vigente “Regolamento del Patrimonio e della Tosap” del Comune che testualmente cita: “Per le attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, la concessione di suolo pubblico avrà una durata decennale, ed è rinnovabile su domanda dell'interessato da presentare al Comune prima della scadenza. Fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, potranno essere concessi un numero massimo di tre rinnovi. Nel caso di subentro per il trasferimento della gestione o proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, la durata massima della concessione di suolo pubblico resta invariata a far data dal rilascio della prima concessione. Il subentro entro i primi dieci anni potrà avvenire solo nel caso di possesso dei requisiti originali richiesti da parte del subentrante”, nonché degli artt. 53 e 60 dello stesso regolamento, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione o modificarla in qualsiasi momento e per qualsiasi eventualità, comprese future norme comunali in merito all'utilizzo massimo delle aree concesse, senza obbligo alcuno di rimborso spese o indennità di sorta.

- il sig. Luigi Mosca Angelucci con istanza del 18/02/2022, acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Matteotti facendo presente che è sua intenzione procedere all'esercizio dell'attività, presso il chiosco suddetto, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24.

Ciò premesso e considerato che:

- l'art. 21 comma 7) del “Regolamento del Patrimonio e della Tosap” dell'Ente (comma aggiunto con modifica apportata al Regolamento con delibera di C.C. n. 40 del 26/10/2010) testualmente recita: “Per le attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, la concessione di suolo pubblico avrà una durata decennale, ed è rinnovabile su domanda dell'interessato da presentare al Comune prima della scadenza. Fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge, potranno essere concessi un numero massimo di tre rinnovi. Nel caso di subentro per il trasferimento della gestione o proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, la durata massima della concessione di



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

suolo pubblico resta invariata a far data dal rilascio della prima concessione. Il subentro entro i primi dieci anni potrà avvenire solo nel caso di possesso dei requisiti originali richiesti da parte del subentrante”;

- nel caso di specie non trova applicazione l'art.18, comma 2 del “Regolamento Comunale del Patrimonio Immobiliare e della Tosap” il quale recita: *“Per le assegnazioni delle aree e degli immobili pubblici ai fini commerciali, di pubblico servizio, artigianali, la domanda deve essere riferita ad una delle aree o degli immobili individuati a questo scopo dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, predisposta di concerto dai Settori competenti”*, trattandosi di una occupazione già in essere alla data di adozione del predetto regolamento comunale.
- al momento non sussistono esigenze da parte dell'Amministrazione Comunale di utilizzare l'area di che trattasi per finalità diverse;
- il sig. Mosca Angelucci con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000), acquisita al protocollo del Comune al n. 16106 del 23/04/2022, ha fatto comunicato che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136).

Per quanto sopra esposto.

Ritenuto di poter concedere al sig. Mosca Angelucci Luigi l'occupazione permanente di una porzione di suolo pubblico (patrimonio indisponibile- demanio stradale) in Piazza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avverrà, come comunicato sig. Mosca Angelucci con nota del 18/02/2022, acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24.

La porzione di area occupata dal manufatto è pari a mq 25 ed è identificata al Catasto Terreni al Fg 28 p.lla n. 625. Al Catasto Fabbricati il manufatto risulta censito con la stessa numerazione al Catasto Fabbricati (Categoria C/1, Classe 8, Consistenza 19 mq e Rendita Catastale Euro 413,11) come si evince dall'estratto di mappa e visure catastali denominati *"Allegato A1"* al presente atto;

Dato atto che:

- la concessione **avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 02/01/2022** ai sensi dell'art. 21 comma 7) del “Regolamento del Patrimonio e della Tosap” del Comune, nonché degli artt. 53 e 60 dello stesso regolamento, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione di revocarla o modificarla in qualsiasi momento e per qualsiasi



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

eventualità nel perseguimento del pubblico interesse, comprese future norme comunali in merito all'utilizzo massimo delle aree concesse, senza obbligo alcuno di rimborso spese o indennità di sorta. Per i rinnovi successivi si terrà conto dell'art. 21 comma 7) nonché degli artt. 53 e 60 del "Regolamento del Patrimonio e della Tosap.

- ai fini della registrazione il valore della concessione, ai sensi del nuovo **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** - appr. con delib. CC. n. 7 del 04/03/2021 - ammonta ad **€ 836,50 annui** (mq 25,00 x €. 33,46/mq) per complessivi **€ 8.365,00 (anni 10)**. Sarà in ogni caso cura del competente ufficio comunale provvedere all'eventuale aggiornamento del canone dovuto. Nondimeno, i versamenti del canone dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento comunale sul Canone unico patrimoniale;

- le spese inerenti la concessione, sia presenti che future, comprese quelle di registrazione saranno a totale carico del concessionario. L'ente comunale provvederà ad effettuare la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

- attraverso il provvedimento di concessione verrà disciplinata la sola concessione di suolo pubblico permanente sull'area occupata dal chiosco, con l'esclusione di ogni qualsivoglia ulteriore concessione di suolo pubblico a carattere commerciale, che dovrà essere richiesta al competente ufficio SUAP dell'Ente.

- il sig. Mosca Angelucci Luigi risulta in regola con i versamenti relativi al canone per l'occupazione permanente del suolo pubblico fino all'anno 2021.

Visto lo schema del provvedimento di concessione di suolo pubblico in favore del Sig. Mosca Angelucci Luigi parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono disciplinate le modalità di concessione dell'area di proprietà comunale.

Ritenuto di accertare sul capitolo 30100.03.0419 gli importi come da cronoprogramma e che le somme residue verranno accertate con successivi provvedimenti dirigenziali

La descrizione della prestazione/spesa	
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA	
La descrizione dell'Entrata	Canone unico patrimoniale
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA	30100.03.0419
Il creditore dell'Ente	
Il contratto di riferimento (entrata/spesa)	
la norma di riferimento (entrata/spesa)	



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Atto dell'Ente che trasferisce il contributo	
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)	
Quota parte della spesa finanziata dall'Ente (<i>fonte propria di finanziamento</i>)	

Cronoprogramma

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
€ 836,50	€ 836,50	€ 836,50

Visto il D. Lgvo n.507 del 15/11/1993;

Visto il T.U.E.L. 267/00 e s.m. e i.;

Visto l'atto di concessione rep. 77/V del 23/02/2015

Visti i regolamenti comunali del "Patrimonio Immobiliare e della Tosap" nonché sul "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra espresso che qui si intende integralmente richiamato

1) Di concedere al sig. Luigi Mosca Angelucci, nato a Luco dei Marsi (AQ) il 15/11/1957 ed ivi residente in via Emilia n. 16, C.F. MSCLGU57S15E723H, l'occupazione permanente di una porzione di suolo pubblico (patrimonio indisponibile - demanio stradale) in P.zza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avverrà, come comunicato sig. Mosca Angelucci con nota del 18/02/2022 acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24.

2) Di dare atto che la porzione di area occupata dal manufatto è pari a mq 25 ed è identificata al Catasto Terreni al Fg 28 p.lla n. 625. Al Catasto Fabbricati il manufatto risulta censito con la stessa numerazione al Catasto Fabbricati (Categoria C/1, Classe 8, Consistenza 19 mq e Rendita Catastale Euro 413,11) come si evince dall'estratto di mappa e visure catastali denominati "*Allegato A1*" al presente atto;

3) Di stabilire che:

a) la concessione **avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 02/01/2022** ai sensi dell'art. 21 comma 7) del "Regolamento del Patrimonio e della Tosap" del Comune, nonché degli artt. 53 e 60 dello stesso regolamento, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione di revocarla o modificarla in qualsiasi momento e per qualsiasi eventualità nel perseguimento del pubblico interesse, comprese future norme comunali in merito all'utilizzo



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

massimo delle aree concesse, senza obbligo alcuno di rimborso spese o indennità di sorta. Per i rinnovi successivi si terrà conto dell'art. 21 comma 7) nonché degli artt. 53 e 60 del "Regolamento del Patrimonio e della Tosap";

b) il concessionario dovrà produrre prima della stipula dell'atto di concessione, a copertura degli eventuali danni al suolo pubblico (art.53 comma e) del "Regolamento del Patrimonio Immobiliare e della Tosap") cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, per un importo di **Euro 3.750,00** (€ 150 x 25,00 mq).

Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa dovranno:

- essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 60 gg. dalla scadenza del contratto di concessione;

e prevedere espressamente:

- la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro **operatività** entro quindici giorni **a semplice richiesta scritta** da parte del Comune di Avezzano;
- la rinuncia espressa alla eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 1247 del codice civile. Detta polizza dovrà essere indicizzata annualmente agli indici ISTAT e copia dei rinnovi dovrà essere comunicato all'Ufficio Patrimonio. Se trattasi di deposito cauzionale verrà svincolato entro 30 gg dalla fine della concessione previa verifica di eventuali danni e/o richiesta di terzi per l'utilizzo del manufatto da parte del concessionario.

6) Di dare atto che:

a) ai fini della registrazione il valore della concessione, ai sensi del nuovo **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** - appr. con delib. CC. n. 7 del 04/03/2021 - ammonta ad **€ 836,50 annui** (mq 25,00 x €28,00/mq a titolo di canone annuo di concessione) per complessivi **€ 8.365,00 (anni 10)**. Sarà in ogni caso cura del competente ufficio comunale provvedere all'eventuale aggiornamento del canone dovuto. Nondimeno, i versamenti del canone dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento comunale sul Canone unico patrimoniale;

b) le spese inerenti la concessione, sia presenti che future, comprese quelle di registrazione saranno a totale carico della ditta concessionaria che provvederà ad effettuare la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

e) attraverso il provvedimento di concessione verrà disciplinata la sola concessione di suolo pubblico permanente sull'area occupata dal chiosco, con l'esclusione di ogni qualsivoglia ulteriore concessione di suolo pubblico a carattere commerciale, che dovrà essere richiesta al competente ufficio SUAP dell'Ente.

7) Di approvare lo schema del provvedimento di concessione di suolo pubblico in favore del Sig. Luigi Mosca Angelucci parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono disciplinate le modalità di concessione dell'area di proprietà comunale.

8) Di dare atto che il "Responsabile del Procedimento" verrà svolta dall' Arch. Antonio Ferretti che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990, è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ad avvenuta esecutività.

10) Di accertare, sul capitolo 30100.03.0419 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, le somme come di seguito riportate

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
€ 836,50	€ 836,50	€ 836,50

11) Di stabilire che si provvederà ad accertare le somme residue relative alla concessione di che trattasi con successivi provvedimenti dirigenziali.

VARIE

-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

CONCESSIONE PER L' OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MATTEOTTI AL SIG. MOSCA ANGELUCCI LUIGI PER CONDUZIONE CHIOSCO, GIÀ REALIZZATO, ADIBITO ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

IL DIRIGENTE

..... nato a il, C.F..... , che interviene in nome e per conto del COMUNE DI AVEZZANO (AQ) P. IVA 00159380666 - C. F. 81002910669, giusto provvedimento sindacale prot..... del, domiciliato per la carica in Avezzano, prov. AQ, Piazza della Repubblica n. 8, in seguito il Comune;

PREMESSO CHE

- il Comune di Avezzano, in esecuzione alla delibera della Giunta Comunale n. 249 del 24/07/2013, ha sottoscritto con il sig. Mosca Angelucci Luigi, nato a Luco dei Marsi (AQ) il 15/11/1957 ed ivi residente in via Emilia n. 16 C.F. MSCLGU57S15E723H, l'atto di concessione n. 77/V del 23/02/2015 per una porzione di suolo pubblico (mq 25) in Piazza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- il sig. Luigi Mosca Angelucci con istanza del 18/02/2022, acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Matteotti facendo presente che è sua intenzione procedere all'esercizio dell'attività, presso il chiosco suddetto, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, tra l'altro, è stato stabilito di concedere al sig. Luigi Mosca Angelucci, nato a Luco dei Marsi (AQ) il 15/11/1957 ed ivi residente in via Emilia n. 16, C.F. MSCLGU57S15E723H, l'occupazione permanente di una porzione di suolo pubblico (patrimonio indisponibile - demanio stradale) in P.zza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avverrà, come comunicato sig. Mosca Angelucci con nota del 18/02/2022 acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24.

Visto il codice civile, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti regolamenti comunali "del Patrimonio Immobiliare e della Tosap" nonché sul "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

RILASCIA CONCESSIONE

al sig. Mosca Angelucci Luigi, nato a Luco dei Marsi (AQ) il 15/11/1957 ed ivi residente in via Emilia n. 16 C.F. MSCLGU57S15E723H, l'occupazione permanente di una porzione di suolo pubblico (patrimonio indisponibile - demanio stradale) in P.zza Matteotti su cui insiste un chiosco adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che avverrà, come comunicato sig. Mosca Angelucci con nota del 18/02/2022 acquisita al protocollo del Comune al n. 9253 del 18/02/2022, non con presenza di addetti alla distribuzione ma con installazione di macchine automatiche self-service in uso 24 ore su 24.

La porzione di area occupata dal manufatto è pari a mq 25 ed è identificata al Catasto Terreni al Fg 28 p.lla n. 625. Al Catasto Fabbricati il manufatto risulta censito con la stessa numerazione al Catasto Fabbricati (Categoria C/1, Classe 8, Consistenza 19 mq e Rendita Catastale Euro 413,11) come si evince dall'estratto di mappa e visure catastali denominati "Allegato A1" al presente atto.

La presente concessione è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Art.1) La premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo di concessione al quale si intende allegata, anche se non materialmente unita la determinazione dirigenziale n. _____ del _____

Art.2) Il Comune di Avezzano, come sopra rappresentato, dà in concessione il predetto bene demaniale, per essere adibito dal concessionario all'esercizio conduzione di un'edicola, già realizzata, adibita alla vendita di giornali e riviste.

Art.3) La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 02/01/2022 ai sensi dell'art. 21 comma 7) del "Regolamento del Patrimonio e della Tosap" del Comune, nonché degli artt. 53 e 60 dello stesso regolamento, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione di revocarla o modificarla in qualsiasi momento e per qualsiasi eventualità nel perseguimento del pubblico interesse, comprese future norme comunali in merito all'utilizzo massimo delle aree concesse, senza obbligo alcuno di rimborso spese o indennità di sorta. Per i rinnovi successivi si terrà conto dell'art. 21 comma 7) nonché degli artt. 53 e 60 del "Regolamento del Patrimonio e della Tosap".

Art.4) Il Concessionario, che diviene ex art. 2051 del cod. civ., custode del bene demaniale in *parte qua*, è tenuto ad utilizzare il bene medesimo esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Avezzano con la conseguenza che ogni sorte del presente provvedimento determinerà identici effetti anche nei confronti dell'autorizzazione e viceversa. Con il presente provvedimento verrà disciplinata la sola concessione di suolo pubblico permanente sull'area occupata dal



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

chiosco/edicola, con l'esclusione di ogni qualsivoglia ulteriore concessione di suolo pubblico a carattere commerciale, che dovrà essere richiesta al competente ufficio SUAP dell'Ente.

Art.5) La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, restando a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'uso del bene demaniale concesso.

Art. 6) Sull'area concessa è già presente il manufatto adibito alla vendita di alimenti e bevande. Il Concessionario con il ritiro della presente concessione dichiara espressamente di accettare senza alcuna riserva l'area di che trattasi.

Art.7) ai fini della registrazione il valore della concessione, ai sensi del nuovo **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** - appr. con delib. CC. n. 7 del 04/03/2021 - ammonta ad € **836,50 annui** (mq 25,00 x €.28,00/mq a titolo di canone annuo di concessione) per complessivi € **8.365,00 (anni 10)**. Sarà in ogni caso cura del competente ufficio comunale provvedere all'eventuale aggiornamento del canone dovuto. Nondimeno, i versamenti del canone dovranno essere effettuati secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento comunale sul Canone unico patrimoniale;

Art.8) L'efficacia della concessione è altresì subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

a) La concessione è rilasciata a titolo personale e non può essere ceduta a nessun titolo ad altro soggetto, né subconcessa a terzi, né fatta oggetto di alcun altro diritto reale, o personale di godimento. Tuttavia in caso di "cessione d'azienda" totale o parziale a seguito di compravendita, successione o donazione da effettuarsi tramite atto pubblico rogato da notaio, anche la presente concessione seguirà lo stesso corso. Alla domanda di voltura dovrà essere obbligatoriamente allegata copia autentica dell'atto pubblico. La concessione ha natura amministrativa e non è in nessun caso riconducibile al regime locativo; **b)** Ricevendo la presente concessione, il concessionario s'impegna a rilevare ed a tenere indenne il Comune di Avezzano da eventuali azioni intentate da terzi in conseguenza dell'utilizzo del bene demaniale in oggetto e da ogni spesa che gli potessero derivare direttamente o indirettamente per effetto della concessione; **c)** L'efficacia della presente concessione è e rimane strettamente legata a quella dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Comune, con la conseguenza che il perimento permanente, o temporaneo per qualsiasi ragione dell'una (es. revoca, annullamento, sospensione, decadenza, ecc.), determinerà identici effetti nei confronti dell'altra, e viceversa; **d)** Il concessionario entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione, dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione e copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all'ufficio Patrimonio; per gli anni successivi a quello della concessione il concessionario corrisponderà al Comune la tassa annua di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe vigenti che saranno applicate



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

dall'Ufficio Tributi del Comune ed i versamenti della tassa e del canone verranno effettuati secondo le modalità stabilite dallo stesso ufficio.

Art.9) Il concessionario a copertura degli eventuali danni al suolo pubblico (art.53 comma e) del vigente "Regolamento del Patrimonio Immobiliare e della Tosap") ha prodotto cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, n..... per l'importo di per un importo di **Euro 3.750,00** (€ 150 x 25,00 mq). con decorrenza dal rilasciata da

Al termine della presente concessione, compresi eventuali rinnovi, l'area dovrà essere riconsegnata libera da ogni occupazione e manufatto. In caso di inadempienza il Comune acquisirà, senza necessità di ulteriori adempimenti, la struttura realizzata. In caso di demolizione della stessa, nonché per il ristoro delle spese sostenute in occasione dell'esercizio dell'azione forzata ex art. 823, comma 2, del codice civile, utilizzerà la somma relativa alla polizza fideiussoria di cui sopra. In ogni caso, ricevendo il presente provvedimento il concessionario è consapevole che la pubblica amministrazione viene autorizzata a rientrare in possesso del bene demaniale, con le modalità stabilite nel successivo **articolo 12**.

Art.10) Tutte le spese del presente atto e sue presupposte e consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario, il quale ricevendo la presente concessione dichiara di essere in regola con le prescrizioni stabilite all'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1) Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto realizzato su suolo comunale ed eseguire quei restauri che la civica Amministrazione ritenesse indispensabili.

Art.12) Trattandosi di bene appartenente alla categoria dei beni del demanio pubblico, demanio stradale, il concessionario è reso edotto che la tutela è demandata all'autorità comunale in persona del dirigente il Servizio Patrimonio, la quale autorità è fin d'ora autorizzata a procedere unilateralmente in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del codice civile, ogniqualvolta ritenuto da questa necessario attraverso l'emanazione di propri atti cogenti di rilascio, di reintegro nel possesso, di tutela, ecc., senza necessità di ricorrere al giudice, né di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile, o dalla legge in generale.

Art.13) A norma dell'articolo 21-quater (efficacia ed esecutività del provvedimento) della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'efficacia ovvero l'esecuzione del presente provvedimento amministrativo può essere in ogni caso sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Art.14) In caso di revoca, di scadenza o decadenza della concessione sarà obbligo al titolare di rimettere in pristino a proprie spese lo stato dei luoghi occupati, nel termine che gli sarà assegnato dalla Amministrazione Comunale senza che possa pretendere indennità di sorta.

Art.15) Il presente atto verrà registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Avezzano, ai sensi D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le spese saranno a totale carico della ditta concessionaria. Il Comune provvederà ad effettuare la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Art.16) Il Comune, ai sensi del Gdpr (Generale date protection regulation) regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 2016/679, informa la concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per le attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

Letto confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI AVEZZANO

IL CONCESSIONARIO

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI

Tipo	Capitolo	Anno	Impegno	Importo	Beneficiario
E	30100.03.0419	2022	172	836,50	
E	30100.03.0419	2023	173	836,50	
E	30100.03.0419	2024	175	836,50	

IL DIRIGENTE
ANTONIO FERRETTI

Avezzano li, 04/05/2022